

CIRCOLARE LAVORO

15 OTTOBRE 2022



NEWS

Dall' 1 al 15 ottobre 2022



ADEMPIMENTI E SCADENZE

Dal 16 al 31 ottobre 2022



GUIDA PRATICA

Liberi professionisti: domanda in scadenza per l'indennità ISCRO. Cosa fare

- di cosa si tratta, a chi spetta, importo per il 2022;
- partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale;
- domanda e DID;
- regime contributivo e fiscale;
- CHECK LIST ISCRO - Anno 2022.

Sommario

Edilizia, confermata la contribuzione ridotta	2
Contratto di solidarietà industriale: tutto pronto per le domande di sgravio	3
Accertamento in tema di lavoro, quale l'organo competente per il ricorso?	5
Autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS: da quando viene pagata la pensione	6
Attività di spettacolo dal vivo, contributi	8
A ottobre l'indennità 200 euro ai dipendenti esclusi dall'indennità di luglio	9
Riforma ammortizzatori sociali, compilazione Uniemens di ottobre	12
RdC e PdC, aggiornata la domanda telematica	14
Campi elettromagnetici: come chiedere la deroga ai VLE	15
Assegno di integrazione salariale e FIS: in chiaro i criteri per le domande	18
Operazione Poseidone: rimborsi ai professionisti senza cassa	21
AAU, conguagli INPS per figli con disabilità	24
Lavoro "trasparente", sul sito del Ministero del lavoro l'area Archivio CCNL	27
Una tantum per i part time ciclico verticale: al via le domande	29
Guida pratica - Liberi professionisti: domanda in scadenza per l'indennità ISCRO. Cosa fare	31
Scadenze	36



NEWS

Dall' **1** al **15** ottobre 2022

Edilizia, confermata la contribuzione ridotta

E' stato registrato dalla Corte dei Conti il decreto del 5 settembre 2022 con cui il Ministero del lavoro ha disposto la **riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile** per il 2022 **nella misura dell'11,50%**, confermando così quanto stabilito negli anni passati. La riduzione ha effetto **sui contributi Inps diversi da quelli pensionistici e non è cumulabile** per eventuali rapporti di lavoro che danno diritto ad agevolazioni contributive ad altro titolo. Lo rende noto lo stesso ministero con comunicato stampa del 12 ottobre 2022.

La contribuzione ridotta, a chi spetta?

La riduzione contributiva spetta ai datori di lavoro edili classificati nel settore:

- **industria** con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
- **artigianato** con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
- con i codici ATECO da 412000 a 439909.

Sono invece escluse dalla riduzione contributiva **le imprese di installazione di impianti elettrici, idraulici e simili, contraddistinte da:**

- codici ATECO da 432101 a 432909;
- codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

La contribuzione ridotta, quali requisiti?

Per accedere al beneficio sono richiesti i seguenti requisiti:

- **regolarità contributiva;**
- **rispetto delle disposizioni in materia di retribuzione imponibile;**
- **assenza di condanne passate in giudicato** per la violazione della normativa **in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro** nel quinquennio precedente.

Contratto di solidarietà industriale: tutto pronto per le domande di sgravio

A decorrere dal 30 novembre e fino al 10 dicembre 2022 i datori di lavoro potranno inviare la domanda di autorizzazione, per il 2022, allo sgravio contributivo previsto per i contratti di solidarietà industriali, previo l'obbligatorio pagamento dell'imposta di bollo.

La domanda, presentata come ogni anno tramite l'applicativo web "sgravidsonline", può essere precompilata dal prossimo 2 novembre.

Vediamo chi è tenuto a presentarla e come fare.

Contratti di solidarietà industriali

I contratti di solidarietà difensivi o industriali (contratti di solidarietà di tipo A) mirano a **garantire l'occupazione in caso di crisi aziendale**, evitando in tutto o in parte i licenziamenti attraverso la stipulazione, da parte delle rappresentanze sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di contratti collettivi aziendali che prevedono una **riduzione concordata dell'orario di lavoro** (articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148).

NOVITA': La legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), nell'ambito della più ampia riforma degli ammortizzatori sociali, ha innovato la disciplina prevista dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 148/2015, con effetto dai contratti di solidarietà stipulati dal 1° gennaio 2022, ampliando il suo campo di applicazione e modificando le percentuali di riduzione dell'orario di lavoro possibile.

Contratti di solidarietà industriali: decontribuzione

I datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà hanno diritto al riconoscimento di **una riduzione contributiva del 35%**:

- per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%;
- per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal contratto di solidarietà;
- nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione.

A prevedere lo sgravio in parola è l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 60.

Lo sgravio è riconosciuto sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

Destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della citata L. n. 863/84 o del D. Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno

precedente (art. 3, comma 5, D.l. n. 2/17).

Contratti di solidarietà industriali: domanda di decontribuzione

I datori di lavoro sono tenuti a presentare **domanda di ammissione allo sgravio contributivo al Ministero del lavoro**.

Per l'anno 2022, il Ministero del lavoro (Avviso 11 ottobre 2022) ha ricordato che:

- 1) la domanda potrà essere presentata **dal 30 novembre al 10 dicembre 2022** attraverso l'applicativo web "sgravidsonline";
- 2) le aziende potranno **precompilare le istanze** con lo stesso applicativo **dal 2 novembre al 10 dicembre 2022**.

L'applicativo web "sgravidsonline" è disponibile nel sito istituzionale, nella sezione dedicata "Decontribuzione contratti di solidarietà industriali", con la normativa di riferimento.

L'accesso è consentito esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d'identità elettronica).

L'invio della domanda è possibile solo dopo aver proceduto al **pagamento dell'imposta di bollo** con il sistema "PagoPA", utilizzando l'apposita funzione integrata all'interno dell'applicativo medesimo.

Il Ministero del lavoro raccomanda di considerare i tempi tecnici necessari al pagamento tramite PagoPA, soprattutto in prossimità delle date di avvio e chiusura del periodo di presentazione delle istanze.

Contratti di solidarietà industriali: conguaglio in Uniemens

Successivamente all'adozione dei decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva da parte della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i datori di lavoro destinatari dei relativi provvedimenti possono fruire dell'esonero mediante conguaglio in Uniemens, per l'importo massimo indicato in ciascuna istanza.



NOTA BENE

Gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell'agevolazione fruibile e possono essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate secondo le indicazioni fornite dall'INPS.

Accertamento in tema di lavoro, quale l'organo competente per il ricorso?

L'Ispettorato nazionale del lavoro interviene, con **Nota n. 2016 del 10 ottobre 2022**, a dirimere la questione relativa all'**individuazione dell'organo competente a decidere in tema di ricorso proposto ex art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004**.

I ricorsi ex art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004

La questione in esame si riferisce specificatamente ai **ricorsi amministrativi ex art. 16**, che riguarda i **ricorsi contro atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria** di cui all'art. 13, comma 7 del medesimo decreto e a norma del quale **non è più previsto il ricorso alla Direzione Regionale del Lavoro**.

Per individuare specificatamente a chi si riferisce la norma, ricordiamo che i soggetti titolari del potere di diffida sono:

- il **personale ispettivo dell'INL**;
- gli **ispettori** e i **funzionari previdenziali**, per le inadempienze da essi rilevate;
- gli **ufficiali e agenti di polizia giudiziaria** abilitati all'accertamento delle violazioni punite con sanzione amministrativa.

La risposta dell'Ispettorato

L'INL, investito da numerose richieste di chiarimenti in merito all'**individuazione dell'Ispettorato territorialmente competente** a decidere sui ricorsi **avverso atti di accertamento** che abbiano interessato un **datore di lavoro che occupa personale impegnato in ambiti provinciali diversi** rispetto a quello di competenza dell'organo ispettivo, chiarisce che **occorre privilegiare la trattazione unitaria innanzi al direttore dell'Ispettorato territoriale nel cui ambito territoriale sia stato adottato l'atto di accertamento** da parte dell'organo ispettivo in quanto:

- **la frammentazione del gravame minerebbe in radice l'unitarietà delle valutazioni**;
- **occorre garantire che il soggetto sanzionato** possa avvalersi della tutela impugnatoria evitando che lo stesso **sia gravato dall'incombente dell'individuazione**, di volta in volta, **dell'Ispettorato competente** a decidere.

Autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS: da quando viene pagata la pensione

Di regola la pensione anticipata viene liquidata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda a patto che siano perfezionati i relativi requisiti di legge.

L'INPS però ricorda che il requisito contributivo può essere perfezionato anche dopo la domanda di pensione e nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario. In tale caso, da quando decorre la pensione?

È su questo quesito che si sofferma l'Istituto con la [circolare n. 110 del 7 ottobre 2022](#), emessa previo parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Più nel dettaglio, la circolare fornisce indicazioni in ordine alla decorrenza da attribuire alle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi in caso di regolarizzazione posteriore alla domanda di pensione, relativamente a periodi contributivi determinanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa.

I chiarimenti riguardano la pensione anticipata, la pensione di vecchiaia, l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità.



NOTA BENE

Si ricorda che le Gestioni speciali INPS dei lavoratori autonomi sono quelle previste per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, imprenditori agricoli, mezzadri e coloni.

Pensione anticipata

Come già detto in premessa, la norma generale vuole che la **pensione anticipata** decorra dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda a patto che tutti i requisiti costitutivi del diritto a pensione risultino perfezionati a tale data (articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e paragrafo 3 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012).

In tal senso si è espressa, con orientamento consolidato, anche la Corte di Cassazione (sentenza n. 14132 del 2004 e, conformi, ordinanze n. 21189 del 2018 e n. 17511 del 2014).

Va da sè che qualora alla data di presentazione della domanda non sussistano nè il requisito assicurativo nè il requisito contributivo la domanda viene rigettata.

L'INPS però ricorda che l'articolo 18, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, ha previsto la possibilità che, **qualora i requisiti per il diritto a pensione siano posseduti prima della definizione della domanda** o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione decorra dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene perfezionato il diritto.

L'operatività della disposizione, inizialmente limitata alla pensione di vecchiaia e per invalidità, è stata poi estesa alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata), all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità.

A seguito della dichiarazione di illegittimità della Corte Costituzionale (sentenza n. 355 del 14 giugno 1989), lo stesso Istituto ha emanato la circolare n. 171 del 1° agosto 1989, con cui ha chiarito che per la pensione di vecchiaia, anticipata, per l'assegno ordinario di invalidità e per la pensione di inabilità è possibile perfezionare il requisito contributivo anche con versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda, ma relativamente a periodi pregressi privi di copertura contributiva, nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall'azione giudiziaria.

La decorrenza della pensione anticipata è collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, laddove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge compresa, ove prevista, l'apertura della c.d. finestra.

La procedura seguita dall'INPS è la seguente:

- 1) riscontrata l'assenza del requisito contributivo, l'Istituto respinge la domanda di pensione;
- 2) l'interessato provvede a regolarizzare la posizione contributiva e presenta una nuova domanda di liquidazione della pensione che, se accolta, decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la suddetta regolarizzazione.



ATTENZIONE

L'apertura della c.d. finestra va verificata con riferimento alla **data di maturazione dei requisiti** e non anche alla data in cui il diritto a pensione può essere fatto valere a seguito della regolarizzazione.

Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità

Anche per la decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità e della **pensione di inabilità** vale il principio per cui il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere perfezionato nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall'azione giudiziaria.

L'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità decorreranno in questo caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia quello in cui è intervenuta la regolarizzazione contributiva dei periodi determinanti per il diritto, ove ricorrano le altre condizioni di legge (requisito sanitario e condizioni di erogabilità per la pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984).

Pensione di vecchiaia

L'INPS infine ricorda che la **pensione di vecchiaia** (articolo 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155) decorre sempre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti, anche in caso di regolarizzazione di contributi costitutivi del diritto a pensione effettuata successivamente alla presentazione della domanda e relativa a periodi collocati anteriormente alla stessa, privi di copertura contributiva.

L'interessato può chiedere che la pensione di vecchiaia decorra dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Attività di spettacolo dal vivo, contributi

Con l'Avviso Pubblico 5 ottobre 2022, n. 1348, il Ministero della Cultura ha fornito le indicazioni per la concessione dei contributi in favore degli organismi professionali operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, negli ambiti del **teatro**, della **musica**, della **danza** e del **circo**, al fine di promuovere il rilancio **culturale** ed **economico** dei territori e delle attività nella fase post-pandemica, per l'anno 2022.

Beneficiari

La **domanda di contributo** potrà essere presentata dagli **organismi professionali** individuati ai sensi del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modifiche, a condizione che siano **in possesso dei seguenti requisiti**:

- con sede legale in Italia;
- operanti nel settore dello spettacolo dal vivo;
- non beneficiari di contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo per il triennio 2022-2024.

Presentazione della domanda

La domanda potrà essere trasmessa **esclusivamente in via telematica** sulla piattaforma della Direzione generale dello spettacolo, entro e non oltre le ore 16:00 del 25 ottobre 2022.

I soggetti interessati, unitamente alla domanda, dovranno allegare:

- apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con fotocopia di documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'organismo, dichiarando di non aver riportato condanne, ancorché non definitive, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi (salva la riabilitazione), di non essere stato dichiarato fallito o insolvente (salva la riabilitazione), di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;
- sintetica presentazione dell'organismo proponente;
- progetto artistico, idoneo ad illustrare dettagliatamente le attività proposte secondo le finalità descritte dall'articolo 44 comma 3 e seguenti del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modifiche;
- preventivo economico-finanziario (bilancio) del progetto, con specifica esposizione del deficit (contributo richiesto).



ATTENZIONE

Il progetto sarà sostenuto fino ad un valore massimo di euro 35.000 e dovrà essere realizzato entro la data del 31 dicembre 2022.

A ottobre l'indennità 200 euro ai dipendenti esclusi dall'indennità di luglio

Con la **retribuzione** del mese di **ottobre 2022** i **datori** di lavoro sono tenuti a **erogare** l'indennità di **200 euro** prevista dal **decreto Aiuti** anche ai lavoratori **dipendenti** che **non** hanno potuto **percepirla** a **luglio** perchè, essendo stati interessati da eventi coperti figurativamente dall'INPS, non hanno beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,8%. E' quanto ricorda l'INPS con la circolare n. 111 del 7 ottobre 2022 nella quale l'Istituto riporta anche le istruzioni per la compensazione del credito maturato dal datore di lavoro sul flusso UniEmens.

Ma facciamo un passo indietro e, prima di soffermarci sulle indicazioni dell'Istituto, illustriamo le novità del decreto Aiuti bis per quanto qui di interesse.

Decreto Aiuti bis: estensione dell'indennità di 200 euro

Il decreto Aiuti (articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91) ha riconosciuto una indennità una tantum di 200 euro ai lavoratori dipendenti che hanno beneficiato dell'esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (comma 121 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2022, legge n. 234/2021) per almeno una mensilità nel primo quadrimestre dell'anno 2022 (da intendersi come il periodo compreso da gennaio 2022 al 23 giugno 2022).

L'indennità è stata erogata nella busta paga di luglio (o di giugno, a seconda dei casi) 2022 dal datore di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore privato di non essere titolare di altri trattamenti per i quali è riconosciuta l'erogazione dello stesso bonus (articolo 32 del decreto Aiuti).

Beneficiari del bonus in parola sono stati i **lavoratori dipendenti**, ivi compresi i lavoratori somministrati, i lavoratori stagionali, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori intermittenti e i lavoratori iscritti al FPLS purchè in forza nel mese di luglio 2022, ad esclusione degli operai agricoli a tempo determinato.

NOVITÀ: Il decreto Aiuti bis (articolo 22, decreto-legge n. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022) ha in particolare disposto che la medesima indennità sia erogata anche ai lavoratori dipendenti con rapporto in essere nel mese di luglio 2022 che non hanno percepito l'indennità nel medesimo mese perché non sono stati beneficiari dell'esonero contributivo dello 0,8%, in quanto interessati da eventi coperti figurativamente dall'INPS fino al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti.

L'indennità è corrisposta nella retribuzione di ottobre tramite il datore di lavoro, in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già beneficiato dell'indennità una tantum di 200 euro prevista a beneficio di lavoratori, pensionati e inoccupati dal D.L. n. 50/2022 e di esser stato destinatario di eventi coperti figurativamente dall'INPS fino al 18 maggio 2022.

Indennità di 200 euro ai lavoratori dipendenti esclusi a luglio

L'INPS, con la circolare n. 111 del 7 ottobre 2022, fornisce al riguardo i seguenti chiarimenti.

Il datore di lavoro è tenuto ad erogare l'indennità, in automatico, con la retribuzione del corrente mese di **ottobre** (competenza ottobre 2022) ai lavoratori:

1. in forza nel mese di ottobre 2022;
2. che abbiano avuto, anche se con altro datore di lavoro, un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022;
3. che siano stati destinatari di eventi con copertura figurativa integrale dall'INPS fino alla data del 18 maggio 2022 a causa dei quali non abbiano beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,8% e purchè ovviamente l'indennità mensile erogata non superi i limiti previsti dal comma 121 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per la fruizione dell'esonero contributivo dello 0,8%;
4. che non siano destinatari delle indennità di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.



NOTA BENE

L'INPS fa presente che gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino al 18 maggio 2022, ma possono essere sorti anche prima del 1° gennaio 2022 e proseguiti successivamente al 18 maggio 2022.

Dichiarazione del lavoratore

Il **lavoratore** deve **dichiarare** al proprio datore di lavoro o al datore di lavoro che erogherà l'indennità se titolare di più rapporti di lavoro:

- di **non beneficiare** dell'**indennità** di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
- di essere stato destinatario di eventi con copertura di **contribuzione figurativa integrale dall'INPS** nel periodo 1° gennaio 2022 - 18 maggio 2022;
- di essere **consapevole** di **non avere diritto** all'indennità erogata nel mese di ottobre 2022 se già destinatario della stessa con erogazione d'ufficio da parte dell'Istituto.

Indennità di 200 euro nella denuncia UniEmens

La compensazione del credito derivante dall'erogazione dell'indennità in parola può essere fatta dal datore di lavoro nello stesso mese di erogazione e pertanto con la denuncia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022 o con regolarizzazione sul flusso UniEmens della competenza del mese di luglio 2022.



ATTENZIONE

In presenza di più compensazioni su UniEmens da parte di più datori di lavoro e relative allo stesso lavoratore dipendente, l'INPS comunica a ciascun datore di lavoro la quota parte di indebita compensazione effettuata che dovrà essere restituita all'Istituto e recuperata sul dipendente. Le istruzioni per il recupero saranno fornite dall'INPS con messaggio.

Denuncia di competenza del mese di ottobre 2022: sezione <PosContributiva>

I datori di lavoro devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>:

- nell'elemento <CodiceCausale> il codice già in uso "L031";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il valore "N";
- nell'elemento <AnnoMeseRif> l'anno/mese "10/2022";
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> l'importo da recuperare./download/inps---circolare-n111-del-7-ottobre-2022-pdf.

Denuncia di competenza del mese di ottobre 2022: sezione <PosPA>

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica devono compilare l'elemento <RecuperoSgravi> indicando:

- nell'elemento <AnnoRif> l'anno 2022;
- nell'elemento <MeseRif> il mese 10;
- nell'elemento <CodiceRecupero> il valore già in uso "35";
- nell'elemento <Importo> l'importo da recuperare.

Denuncia di competenza del mese di ottobre 2022: sezione <PosAgri>

I datori di lavoro agricoli devono valorizzare in <DenunciaAgrIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> "9", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50".

Per<TipoRetribuzione> con <CodiceRetribuzione> "9" deve essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità una tantum da recuperare.

Riforma ammortizzatori sociali, compilazione Uniemens di ottobre

E' del 5 ottobre 2022 il **messaggio Inps n. 3649** con cui l'Istituto fornisce ulteriori **chiarimenti in merito alla compilazione dei flussi Uniemens** del mese di ottobre in caso di **cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, CISOA, FIS e Fondi di solidarietà**.

La riforma degli ammortizzatori sociali

La legge n. 234/2021, ai commi da 191 a 220 dell'art. 1, **ha infatti esteso dal 1° gennaio 2022 le misure previste dal D.Lgs. n. 148/2015 secondo i seguenti punti principali:**

- **la Cigs viene allargata a tutti i datori di lavoro non coperti dai Fondi di cui al D.Lgs. 148/2015 con più di 15 dipendenti nel semestre precedente, alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, i partiti e i movimenti politici e le loro articolazioni o sezioni territoriali;**
- **nel computo per il raggiungimento dei limiti numerici sono ora compresi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti;**
- **i trattamenti di integrazione salariale sono applicabili anche ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca o per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;**
- **l'anzianità minima necessaria presso l'U.P. viene portata a trenta giornate di lavoro effettivo;**
- **viene definito un unico massimale per la misura della prestazione spettante;**
- **il FIS si applica a tutti i datori di lavoro aventi almeno un dipendente che non godano delle tutele garantite dai fondi di solidarietà.**

La compilazione del modello Uniemens

Per la compilazione del modello Uniemens l'Istituto chiarisce che i codici istituiti per i periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022 possono essere utilizzati anche sulla denuncia di competenza ottobre 2022.

Datori di lavoro con C.S.C. 1.01.06

Per i codici **M026** (avente il significato di "versamento contributo ordinario CIGO anno 2022") e **M032** ("versamento contributo CIGS anno 2022"), **i datori di lavoro contrassegnati con il C.S.C. 1.01.06, vale a dire cooperative e consorzi agricoli** tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpl per gli operai agricoli a tempi indeterminato assunti dal 1° gennaio 2022 o precedentemente al 1° gennaio 2022 e ancora in forza a tale data, **l'Inps conferma quanto chiarito con il precedente messaggio n. 2225/2022.**

Datori di lavoro con C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01

Per i datori di lavoro contraddistinti dai **C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01** (vale a dire **aziende industriali tenute al versamento FIS**), l'Istituto precisa che i codici "L029" e "L030", erano stati istituiti unicamente per il recupero della contribuzione ordinaria FIS che, a norma dell'art. 1, comma 217, della legge di Bilancio 2022, dal 1° gennaio 2022 sarebbero dovuti rientrare nell'ambito di applicazione della CISOA.

Detti datori di lavoro, che sino al 31 dicembre 2021 erano tenuti al versamento della contribuzione FIS, avrebbero avuto quindi diritto al recupero della contribuzione FIS (in quanto obbligati al versamento del contributo CISOA).



NOTA BENE

Tuttavia, il Ministero del Lavoro con circolare n. 76/2022 ha ritenuto che, **in attesa dell'adozione del decreto interministeriale** di disciplina dei criteri di accesso e di riconoscimento della CISOA, **per i datori di lavoro del settore pesca permangono gli obblighi contributivi** e quindi detti datori di lavoro sono a tutt'oggi tenuti al versamento della contribuzione FIS, utilizzando i codici sopra elencati.

Aliquota FIS ridotta

Il codice "M033", avente il significato di "versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%", può essere utilizzato solo dai datori di lavoro con più di cinquanta dipendenti aventi i C.S.C.:

- 7.01.XX – 7.02.XX - 7.03.01 (imprese commerciali);
- 7.04.01 con CA 3X o 3B (imprese della logistica);
- 7.04.01 con CA 3X (agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici).

Tali aziende, se invece **non occupino** nel semestre di riferimento mediamente **più di cinquanta dipendenti**, devono versare la contribuzione FIS per il periodo gennaio 2022/giugno 2022 **secondo le istruzioni illustrate nel messaggio n. 2637/2022.**

RdC e PdC, aggiornata la domanda telematica

Con il messaggio 7 ottobre 2022, n. 3684, l'Istituto Previdenziale comunica che è stata aggiornata la **domanda telematica di Reddito di Cittadinanza (RdC)** e di **Pensione di Cittadinanza (PdC)**.

I soggetti interessati potranno presentare la domanda tramite i seguenti indirizzi web:

- www.redditodicittadinanza.gov.it, nella sezione "Richiedi o accedi";
- www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza.

L'Istituto Previdenziale pone particolare attenzione sulle modifiche introdotte nel "Quadro F – Condizioni necessarie per godere del beneficio" del modello di domanda, relativamente alle dichiarazioni in capo al richiedente e ai componenti il nucleo familiare in merito alle misure cautelari e alle condanne per taluni reati individuati dalla normativa di riferimento.



ATTENZIONE

Restano valide le informazioni fornite dal messaggio INPS del 14 luglio 2022, n. 2820.

NOVITA': La dichiarazione relativa al richiedente è stata separata da quella relativa ai componenti del **nucleo familiare**.

Il controllo automatizzato sulla presenza di condanne con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per i reati previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, viene effettuato nei confronti di tutti i richiedenti nonché percettori del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza.

Campi elettromagnetici: come chiedere la deroga ai VLE

È stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto interministeriale del 30 settembre 2022 che definisce i **criteri e le modalità di autorizzazione alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) dei lavoratori ai campi elettromagnetici**.

Il decreto, adottato dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro della Salute, attua le disposizioni del T.U. della sicurezza nei luoghi di lavoro, illustrando al datore di lavoro la procedura da seguire per chiedere l'autorizzazione alla deroga ai VLE e l'iter amministrativo di rilascio della stessa.

Esposizione ai campi elettromagnetici: cosa prevede il TU

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 208, individua i valori limite di esposizione (VLE) dei lavoratori ai campi elettromagnetici che il datore di lavoro è tenuto a non superare (VLE relativi agli effetti sanitari e VLE relativi agli effetti sensoriali, non termici e termici).

Il rispetto dei VLE va dimostrato ricorrendo alle procedure di valutazione dell'esposizione (articolo 209). Se l'esposizione dei lavoratori dovesse superare uno qualsiasi dei valori, il datore di lavoro deve adottare misure immediate (articolo 210, comma 7).

L'art. 212 del citato decreto legislativo affida al Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della salute, il compito di autorizzare deroghe al rispetto dei VLE a richiesta il datore di lavoro, in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo consentito.

NOVITÀ: Il decreto, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, è stato emanato solo lo scorso 4 ottobre.

L'art. 212 elenca inoltre una serie di condizioni (lettere da a) a f)) a cui è subordinata l'autorizzazione delle deroghe.

Il datore di lavoro deve informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della richiesta di deroga.

Deroga al rispetto dei VLE: come compilare la domanda

Il datore di lavoro, per derogare ai valori limite di esposizione (VLE), è tenuto a presentare un'istanza di autorizzazione secondo il modello ufficiale pubblicato in allegato (allegato I) al decreto 30 settembre 2022.

La domanda di autorizzazione alla deroga deve contenere i **seguenti dati**:

- generalità, codice fiscale e domicilio del richiedente (ovvero la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale per le società);
- descrizione dell'attività lavorativa/processo produttivo oggetto della richiesta di deroga;
- ubicazione dei locali e delle aree destinati all'attività lavorativa/processo produttivo;
- risultanze della valutazione del rischio dalle quali risulti dimostrato che i VLE sarebbero superati per le attività lavorative/processi produttivi, con indicazione dei gruppi omogenei dei lavoratori esposti;
- misure tecnico-organizzative messe in atto per limitare l'esposizione dei lavoratori, tenuto conto dello stato dell'arte;
- circostanze che giustificano debitamente il superamento dei VLE per i gruppi omogenei di lavoratori esposti;
- caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle attività lavorative, numero dei lavoratori coinvolti;
- dimostrazione da parte del datore di lavoro che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale;
- nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo, manutenzione degli apparati di risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata, dimostrazione da parte del datore di lavoro che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l'uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante;
- modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria da effettuare nel caso di concessione della deroga;
- dimostrazione da parte del datore di lavoro che i gruppi omogenei di lavoratori sono debitamente formati sul significato del superamento dei VLE, sulle modalità di riconoscimento e segnalazione di sintomi riconducibili all'esposizione e sulle misure di tutela da adottarsi;
- dimostrazione da parte del datore di lavoro di adottate adeguate procedure circa la comunicazione, da parte dei lavoratori, dell'insorgenza di fattori di suscettibilità individuale e la conseguente informativa al medico competente.



ATTENZIONE

La documentazione tecnica deve essere firmata, per la parte di competenza, dal RSPP.

Deroga al rispetto dei VLE: invio della domanda

Una volta compilata, la domanda, a cui va allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al seguente indirizzo PEC: dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it.



NOTA BENE

Allo stesso indirizzo PEC vanno comunicati dal datore di lavoro:

- il piano delle misure da attuare (e relative valutazioni di sicurezza e protezione) in osservanza alle eventuali specifiche prescrizioni sulle modalità di esercizio dell'attività lavorativa/processo produttivo presenti nel provvedimento di rilascio della deroga;
- in via preventiva, l'eventuale variazione dei dati comunicati;
- la volontà di non avvalersi più della deroga.

Deroga al rispetto dei VLE: iter post domanda

L'invio della domanda di deroga innesca un procedimento dai tempi contingentati che prevede i **seguenti step**:

1. entro 30 giorni dalla ricezione della istanza, è convocato dal Ministero del lavoro un **tavolo tecnico istituzionale per l'istruttoria** tecnica della documentazione allegata all'istanza di autorizzazione alla deroga;
2. entro 60 giorni dalla convocazione, il tavolo tecnico istituzionale **esprime il parere indicando durata e condizioni della deroga**;
3. viene adottato il **provvedimento di autorizzazione alla deroga al rispetto dei VLE** con decreto delle Direzioni generali competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute e **trasmesso al datore di lavoro** richiedente e agli organi di vigilanza competenti per territorio.

Deroga al rispetto dei VLE: sorveglianza e revoca

Il provvedimento di autorizzazione alla deroga al rispetto dei VLE è soggetto a revoca nei seguenti casi.

La deroga può essere revocata qualora il medico competente riscontri effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori riconducibili al superamento dei VLE. In tal caso, lo stesso medico è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che sospende immediatamente l'applicazione della deroga. Il datore di lavoro deve informare il Ministero del lavoro e il Ministero della salute. Il Ministero del lavoro convoca il tavolo tecnico istituzionale e, sulla base del parere da questo espresso, con il Ministero della salute provvedono all'eventuale revoca dell'autorizzazione.

La revoca dell'autorizzazione può essere disposta anche qualora gli organi di vigilanza, incaricati dal Ministero del lavoro e dal Ministero della salute di effettuare sopralluoghi per la verifica delle condizioni in base alle quali è stata concessa l'autorizzazione alla deroga, rilevino il venir meno delle stesse.

Deroga al rispetto dei VLE: durata

La deroga ha, di regola, validità per un massimo di 4 anni, rinnovabili e salvo limitazioni indicate nell'atto di rilascio.

Per la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione occorre seguire le stesse modalità previste per l'autorizzazione alla deroga.

Assegno di integrazione salariale e FIS: in chiaro i criteri per le domande

Nella corposa circolare n. 109 del 5 ottobre 2022 l'Istituto, oltre a fornire chiarimenti sui criteri per l'approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale, compresa quella derivante da evento improvviso e imprevisto, nonché per la stipula di contratti di solidarietà, rilascia i seguenti modelli standard che i datori di lavoro dovranno utilizzare per rendere la relazione unica semplificata:

- 1) modello di relazione per assegno di integrazione salariale per **causale riorganizzazione** (Allegato 2);
- 2) modello di relazione per assegno di integrazione salariale per **causale riorganizzazione per processi di transizione** (Allegato 3);
- 3) modello di relazione per assegno di integrazione salariale per **causale crisi aziendale con continuazione di attività** (Allegato 4);
- 4) modello di relazione per assegno di integrazione salariale per **causale crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto** (Allegato 5).

Fondo di integrazione salariale (FIS): le novità della legge di Bilancio 2022

La legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha innovato la **disciplina del FIS** e in materia di integrazione salariale straordinaria.

In particolare, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il Fondo di integrazione salariale riconosce l'assegno di integrazione salariale per le causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali.

Per i datori di lavoro che occupano mediamente:

- fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, il FIS può assicurare prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie;
- più di 15 dipendenti nel semestre precedente (e per i datori di lavoro di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del D.Lgs n. 148/2015), il FIS può riconoscere l'assegno di integrazione salariale solo per causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa ordinarie (per attivare l'assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie si dovrà presentare domanda al Ministero del Lavoro).

Con il D.M. 25 febbraio 2022, n. 33, di modifica del D.M. n. 94033/2016, sono stati definiti i criteri per l'accesso all'assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie garantite dal FIS, criteri sui quali si sofferma l'INPS con la circolare n. 109 del 2022 emanata su conforme parere del Ministero del Lavoro.

Si sintetizzano di seguito i chiarimenti forniti rinviando per i dettagli alla circolare.

Causale riorganizzazione aziendale

L'INPS ricorda che la **riorganizzazione aziendale** si concretizza nella necessità del datore di lavoro di realizzare interventi volti a **fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi**, ovvero a sostenere processi di riconversione produttiva, all'interno di un programma finalizzato in ogni caso a un consistente recupero occupazionale.

Dal 1° gennaio 2022, nell'ambito della riorganizzazione aziendale rientrano anche gli interventi attuati attraverso **processi di transizione**. Si tratta di interventi finalizzati a realizzare percorsi di innovazione e modernizzazione digitale e tecnologica, nonché di rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica della propria realtà aziendale ovvero ad attuare interventi straordinari in tema di misure di sicurezza.



NOTA BENE

L'INPS chiarisce che tale nuova situazione non postula necessariamente la presenza di significative inefficienze gestionali dell'azienda.

L'Istituto elenca nel dettaglio tutti i criteri da seguire per l'approvazione dei programmi di riorganizzazione aziendale. In particolare, preme qui rilevare che rientrano nella definizione di "processi di transizione":

- i processi finalizzati a un aggiornamento tecnologico o digitale;
- i processi di efficientamento e sostenibilità ecologica ed energetica;
- i processi di potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza.

Causale crisi aziendale

Con riferimento ai criteri di esame delle domande di accesso all'assegno di integrazione salariale per la **causale crisi**, l'INPS in particolare ricorda che il comma 2 dell'articolo 2 del D.M. n. 33/2022 fornisce ai datori di lavoro l'elencazione delle **possibili motivazioni della contrazione dell'attività produttiva o di prestazione di servizi** e che la produzione dei dati economici, utili a dimostrare la difficoltà economica in cui versa l'azienda, è prevista in alternativa agli altri indici di crisi per cui si può ricorrere alla causale.

In merito poi all'eventuale presenza di nuove assunzioni effettuate nel semestre precedente o da realizzare durante il periodo di fruizione dell'assegno di integrazione salariale viene chiarito che il datore di lavoro deve indicare il numero delle stesse e le motivazioni che le hanno indotte (ad esempio, assunzione riferita a personale che svolge mansioni inizialmente non presenti nell'organico aziendale).

Per quanto riguarda la **causale crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto**, l'INPS fa presente che la stessa è determinata da un **evento esogeno al datore di lavoro** e, conseguentemente, deve essere valutata sulla base di criteri diversi espressamente elencati dalla norma e ricordati dall'Istituto nella circolare in commento.

In particolare, si richiede che il datore di lavoro illustri la natura dell'evento che ha determinato la crisi, evidenziando la sua imprevedibilità e la rapidità con cui ha prodotto effetti negativi sulle dinamiche aziendali. Va inoltre specificata la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione dell'azienda.

Causale contratto di solidarietà

L'INPS ricorda innanzitutto le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in tema di contratto di solidarietà.

NOVITÀ: Dal 1° gennaio 2022 le percentuali di riduzione per ricorrere al contratto di solidarietà sono le seguenti:

- la riduzione media oraria (complessiva) massima dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati non può essere superiore all'80%;
- la percentuale di riduzione complessiva massima dell'orario di lavoro, per ogni lavoratore, riferita all'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, non può essere superiore al 90%.

Con riferimento ai criteri per l'accesso all'assegno di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, l'Istituto evidenzia, in particolare, che la riduzione concordata dell'orario di lavoro deve essere articolata nel rispetto delle predette percentuali di riduzioni e che i lavoratori part-time possono essere ammessi se è dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro. Inoltre, il contratto di solidarietà non è ammesso per i rapporti di lavoro a tempo determinato stagionali e non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori in solidarietà.

Cumulo CIGO e CIGS

Infine, l'INPS fa presente che il cumulo degli interventi ordinari e straordinari di integrazione salariale è applicabile:

- ai datori di lavoro destinatari del FIS che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente e che, dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria e possono richiedere al FIS l'assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa ordinaria;
- alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, ai partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

Il cumulo non si applica invece ai datori di lavoro che, occupando mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, possono richiedere al FIS prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie.

Operazione Poseidone: rimborsi ai professionisti senza cassa

Buone notizie per i **professionisti senza cassa interessati dall'operazione Poseidone**: verranno rimborsati delle somme indebitamente versate a titolo di sanzioni civili fino all'anno di imposta 2011. A comunicarlo è l'INPS con la circolare n. 107 del 3 ottobre 2022, in base ai dettami della sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022.

Ma andiamo con ordine e riepiloghiamo l'annosa questione.

Professionisti senza cassa: iscrizione alla Gestione separata INPS

Con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022 la Consulta ha dichiarato **costituzionalmente legittima** (o, più correttamente, infondata la relativa questione di legittimità costituzionale) la **norma** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come interpretata dall'articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede **l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'INPS degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari**.

La Consulta ha, poi, contestualmente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 12, del citato decreto-legge **per non aver esonerato gli stessi professionisti dal pagamento**, in favore dell'Ente previdenziale, **delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione** con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore, sulla base della considerazione che l'esercizio della funzione legislativa con disposizioni di interpretazione autentica debba sempre tenere conto del cd. affidamento scusabile. Chi ha riposto affidamento sull'applicazione delle norme secondo una interpretazione diversa da quella successivamente fissata dal legislatore deve essere esonerato dal pagamento delle sanzioni civili.

Professionisti senza cassa e Operazione Poseidone

La citata sentenza è solo il punto di arrivo di una questione che va avanti da anni e che ha "vivacizzato" le Aule dei Tribunali e non solo.

Riassumendo, l'annosa diatriba verte sull'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 come interpretato autenticamente dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011.

In particolare, l'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 prevede, dal 1° gennaio 1996, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, sia dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, sia dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 (ovvero articolo 53 nel testo post riforma 2004).

L'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 stabilisce che tale norma debba essere interpretata nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS, siano esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo alle casse, agli enti e agli istituti previdenziali per le diverse categorie professionali.

Sulla base di queste norme, l'INPS ha ritenuto che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si applichi sia ai soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, sia ai soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia teoricamente subordinato all'iscrizione alla cassa di previdenza professionale, non abbiano, per ragioni reddituali, l'obbligo di iscriversi alla stessa restando quindi obbligati al versamento del solo contributo integrativo.

Di qui l'operazione Poseidone, avviata dal 2010 dall'INPS per accertare i crediti contributivi maturati nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione Separata in qualità di liberi professionisti e conclusasi con l'invio degli avvisi di accertamento, via via contestati in sede giudiziale.

Dal 2017, ricorda l'INPS, la Corte di Cassazione è intervenuta più volte sul tema con riguardo a diverse categorie di professionisti, dirimendo le questioni nel senso di confermare l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per i professionisti non tenuti al versamento del contributo soggettivo previdenziale alle Casse autonome professionali.

Professionisti senza cassa: effetti della sentenza della Consulta

L'INPS fa presente che gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2022 si dispiegano su tutte le categorie di professionisti indicate nella circolare n. 99/2011.

Con questa circolare in particolare l'Istituto ha comunicato che l'obbligo a iscriversi alla Gestione separata riguarda, tra gli altri i seguenti soggetti:

Categorie di professionisti	Obbligo di iscrizione alla Gestione separata
Soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad appositi Albi professionali	SI
Soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza	SI NOTA BENE: Non sussiste l'obbligo di iscriversi alla Cassa professionale di appartenenza, ma solo l'obbligo di versamento del contributo "integrativo"
Soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.	SI NOTA BENE: Non sussiste l'obbligo di iscriversi alla Cassa professionale di appartenenza, ma solo l'obbligo di versamento del contributo "integrativo"

Con riguardo poi **all'applicabilità delle sanzioni civili**, l'Istituto ricorda che la stessa Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98/2011, concludendo **a favore dell'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica**.

In pratica, l'esigenza di tutelare il cd. affidamento scusabile viene garantita con l'esclusione della possibilità per l'Ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili.

Professionisti senza cassa: rimborso delle sanzioni civili indebitamente versate

Stante quanto illustrato in precedenza, l'INPS fa presente che **l'esclusione delle sanzioni civili** per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza ma che devono versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata:

- 1) **si applica fino all'anno di imposta 2011** (periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica);
- 2) **si estende esclusivamente ai rapporti non ancora esauriti** alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della norma di interpretazione autentica;
- 3) **avviene d'ufficio**, senza necessità di presentazione di domanda da parte dei soggetti interessati.



ATTENZIONE

I professionisti interessati dovranno inviare le istanze di rimborso delle somme versate a titolo di sanzioni civili non più dovute secondo le indicazioni fornite dall'INPS con successivo messaggio.

AAU, conguagli INPS per figli con disabilità

Con il comunicato stampa del 3 ottobre 2022, l'Istituto Previdenziale rende noto che sono in arrivo i **conguagli INPS per i figli con disabilità**.

NOVITA': Per garantire un maggiore sostegno ai nuclei familiari con figli disabili, il decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, ha aumentato gli importi spettanti a titolo di **assegno unico e universale** per i figli con disabilità senza limiti di età, relativamente all'annualità 2022.

Per il periodo dal 1° marzo 2022 fino al 28 febbraio 2023 l'importo riconosciuto a titolo di assegno unico e universale ai nuclei familiari con figli con disabilità, è pari a 175 euro mensili.

In base alla condizione di disabilità come definita ai fini **ISEE**, tale importo sarà **maggiorato** in favore di ciascun figlio disabile (fino al compimento di 21 anni di età), sino ad un massimo di 105 euro mensili.

L'importo della maggiorazione transitoria dovuto ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità, in possesso di un ISEE non superiore a 25.000 euro (salvo l'effettiva percezione nel 2021 di assegni al nucleo familiare), è stato incrementato di 120 euro mensili.

Conguagli

Per le **domande** presentate entro la data del 30 giugno, l'adeguamento degli importi sarà conguagliato retroattivamente a partire dall'assegno di marzo 2022, riconosciuto per il periodo dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023.

Diversamente, per le domande presentate dal 1° luglio 2022, si specifica che il pagamento dell'assegno è già stato adeguato ai nuovi importi.



NOTA BENE

Gli importi - suddivisi per fascia di età - previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, saranno nuovamente applicabili partire dal 1° marzo 2023.

Cigs e Fondi di solidarietà: attenzione ai corsi di formazione

Con decreto 2 agosto 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2022, sono state definite le **modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo** o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie (Cigs e Fondi di solidarietà).

Il decreto attua le disposizioni in tema di "Condizionalità e formazione" di cui art. 25-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) e successivamente modificato dall'art. 23, comma 1, lettera h), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Cosa dispone il decreto 2 agosto?

Cigs e Fondi di solidarietà: obbligo di formazione

Con la **riforma degli ammortizzatori sociali** contenuta nella legge di Bilancio 2022, il legislatore ha legato a doppio filo la concessione di trattamenti di integrazione salariale con interventi a carattere formativo e di riqualificazione dei lavoratori, capaci di rispondere alle richieste del mercato del lavoro e finalizzati ad un possibile reinserimento lavorativo.

È con questo obiettivo che l'art. 25-ter citato collega il trattamento di integrazione salariale straordinario nonché l'accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dai Fondi di solidarietà (articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) **all'impegno aziendale di favorire azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego**, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali.



NOTA BENE

La partecipazione alle iniziative formative, cofinanziabili anche dalle regioni, **è obbligatoria per il lavoratore** beneficiario del trattamento di sostegno al reddito che, se non vi partecipa e in assenza di un giustificato motivo, rischia **l'irrogazione di sanzioni** che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso trattamento.

Cigs e Fondi di solidarietà: quando scatta l'obbligo di formazione

Il decreto 2 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 settembre e in vigore dal giorno successivo, definisce i criteri e le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione collegate alla fruizione delle integrazioni salariali straordinarie (Titolo I, capo III) nonché ai trattamenti di sostegno al reddito (AIS) riconosciuti dai **Fondi di solidarietà** (Titolo II, capo III) del D.Lgs. n. 148 del 2015.

Cigs e Fondi di solidarietà: per chi vige l'obbligo di formazione

I predetti lavoratori sono tenuti a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante i fondi paritetici interprofessionali.

L'obbligo di partecipazione scatta nelle ipotesi:

- previste dalla legge;
- pattuite dalle parti sociali nel verbale di accordo sindacale, all'esito della procedura di consultazione sindacale per il trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 24 del D.Lgs. n. 148 del 2015);
- pattuite dalle parti sociali nell'ambito delle procedure sindacali per l'accesso all'assegno di integrazione salariale (art. 14 del D.Lgs. n. 148 del 2015) erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali,

dal Fondo di integrazione salariale, dal Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e da altri fondi di solidarietà (articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) o sulla base dei singoli decreti istitutivi dei Fondi.

Cigs e Fondi di solidarietà: progetti formativi o di riqualificazione professionale

Definite anche le caratteristiche dei progetti formativi o di riqualificazione professionale a cui i lavoratori sono tenuti a partecipare. Tali progetti, dispone il decreto, devono individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori, coerenti con la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa.



ATTENZIONE

E' importante sottolineare che, in ossequio alla raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016, viene espressamente sancito il principio in base al quale i fabbisogni di nuove o maggiori competenze possono essere individuati anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4.

Più nel dettaglio i progetti devono prevedere "lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza ovvero incrementare l'occupabilità del lavoratore anche in funzione di processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative" e, a conclusione, il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento.

Inoltre il decreto dispone che i progetti formativi contemplino:

- le esigenze formative collegate al programma di intervento dell'integrazione salariale straordinaria ai fini della ripresa a regime dell'attività lavorativa in azienda;
- le modalità di valorizzazione del patrimonio delle competenze possedute dal lavoratore, ove pertinente, anche attraverso servizi di individualizzazione o validazione delle competenze;
- le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso.

Cigs e Fondi di solidarietà: finanziamento dei corsi di formazione

I progetti possono essere cofinanziati dalle regioni come misure di formazione e politica attiva del lavoro o finanziati dai Fondi paritetici interprofessionali, per questi ultimi, con azioni formative sul Conto individuale o formazione oppure attraverso la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti sul Conto collettivo o di sistema.

Lavoro “trasparente”, sul sito del Ministero del lavoro l’area Archivio CCNL

E’ disponibile on line sul sito del Ministero del lavoro la nuova area “**Norme e contratti collettivi - Archivio CNEL**”, volta a rendere disponibili e fruibili le **principali disposizioni normative e contrattuali applicabili ai rapporti di lavoro privati** in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 104/2022, entrato in vigore il 13 agosto 2022.

Lo rende noto lo stesso Ministero con un **comunicato** inserito nel proprio sito istituzionale lo scorso **30 settembre**.

Il lavoro trasparente

In attuazione, infatti, della Direttiva (UE) 2019/1152, relativa alle **condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili**, il D.Lgs. n. 104/2022 ha introdotto **l’obbligatorietà di una serie di informazioni** da indicare al momento dell’assunzione, inerenti **il rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, nonché una serie di ulteriori misure a tutela dei lavoratori**, novellando così quanto disposto dal precedente D.Lgs. n. 152/97.

E’, infatti, “sparito” nella nuova normativa il riferimento alla possibilità di mero rinvio alle norme del contratto collettivo applicato.

Campo di applicazione

Rientrano nel campo di applicazione della nuova disciplina in materia di **obblighi informativi** gravanti sul datore di lavoro:

- **i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e part time;**
- **il contratto di lavoro in somministrazione;**
- **il contratto di lavoro intermittente;**
- **le collaborazioni coordinate e continuative;**
- **i contratti di prestazione occasionale;**
- **i rapporti di lavoro marittimo, agricolo, della pesca, domestico e con le pubbliche amministrazioni.**

Restano esclusi i rapporti di lavoro:

- caratterizzati da un **tempo di lavoro predeterminato ed effettivo** (requisiti che devono essere concorrenti) **di durata pari o inferiore ad una media di tre ore a settimana** riferiti a quattro settimane consecutive;
- **autonomo;**
- **di agenzia e rappresentanza commerciale;**

- **di collaborazione nell'impresa familiare;**
- **del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all'estero;**
- **del personale in regime di diritto pubblico,** limitatamente ad alcune disposizioni (art. 1, comma 4).

Le informazioni obbligatorie

Ampliando le informazioni già previste dalla previgente disciplina, il nuovo decreto indica fra gli elementi da indicare obbligatoriamente:

- l'indicazione delle **generalità di eventuali co-datori di lavoro**, di cui all'art. 30, comma 4-ter e 31, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 276/2003;
- in caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l'identità delle imprese utilizzatrici, non appena sia nota;
- il **diritto a ricevere la formazione** erogata dal datore di lavoro, ove prevista;
- il **contratto collettivo nazionale e aziendale applicato**, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
- gli enti destinatari dei contributi previdenziali e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
- l'**orario normale di lavoro** e le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se previsti;
- la **variabilità della programmazione del lavoro**, l'ammontare minimo delle **ore retribuite garantite** e la **retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta** alle stesse;
- l'**importo iniziale della retribuzione** o comunque il compenso e i **relativi elementi costitutivi**, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento. Detta indicazione ovviamente **non può comprendere gli elementi variabili** quali, ad esempio, il premio di risultato o eventuali misure di welfare;
- le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.
- le **ferie e gli altri congedi retribuiti** (vale a dire quelli di **maternità e paternità**, congedo **parentale**, congedo straordinario **per assistenza a persone disabili**, congedo **per cure per gli invalidi**, congedo **per le donne vittime di violenza di genere**).

I medesimi obblighi informativi sono estesi ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative, anche etero-organizzate, e ai contratti di prestazione occasionale, in quanto compatibili.

Detta "compatibilità" va, peraltro, accertata caso per caso, in relazione alla tipologia di prestazione effettivamente richiesta.

Una tantum per i part time ciclico verticale: al via le domande

Domanda all'INPS entro il prossimo 30 novembre per l'indennità una tantum riconosciuta a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale per l'anno 2022. Lo comunica l'INPS con la circolare n. 115 del 13 ottobre 2022 che fa il punto sul bonus concesso dal decreto Aiuti, fornendo importanti chiarimenti. Vediamo quali sono.

Bonus part time ciclico verticale: cosa prevede il decreto Aiuti

Il decreto Aiuti (articolo 2-bis, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) dispone il **riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità una tantum pari a 550 euro ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari, nel 2021, di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale** che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane.

I predetti lavoratori possono accedere al bonus a condizione che, alla data della domanda, non siano:

- titolari di altro rapporto di lavoro dipendente (diverso pertanto da quello a tempo parziale ciclico verticale);
- percettori della NASpl;
- percettori di un trattamento pensionistico.



NOTA BENE

L'indennità può essere riconosciuta una **sola volta al lavoratore** e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

L'ente incaricato alla sua erogazione è l'INPS, nel rispetto del limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

Bonus part time ciclico verticale: i chiarimenti INPS

Con la circolare n. 115 del 13 ottobre 2022 l'INPS, dopo aver ricordato le caratteristiche generali del beneficio riconosciuto dal decreto Aiuti, fornisce i seguenti chiarimenti.

Con riguardo al requisito della titolarità, nell'anno 2021, di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, l'Istituto fa presente che lo stesso sussiste se il lavoratore - nell'alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti al contratto dell'anno 2021 - possa fare valere "un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane".



ATTENZIONE

Per “periodo continuativo di un mese”, evidenzia l’INPS, si intende un periodo di 4 settimane, che va parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

In merito poi alla incompatibilità con la percezione della NASpl, l’Istituto chiarisce che non può fruire del bonus in oggetto anche il lavoratore titolare della prestazione NASpl sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi.

L’indennità una tantum pari a 550 euro è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, ma è incompatibile:

- con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), degli enti di previdenza privati (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103);
- con l’APE sociale.

Infine, la fruizione del bonus non comporta accredito di contribuzione figurativa.

L’INPS eroga i bonus nel limite di spesa 30 milioni di euro per l’anno 2022 comunicando i risultati del monitoraggio delle risorse disponibili al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze e non adottando altri provvedimenti di concessione in caso di scostamento.

Bonus part time ciclico verticale: come presentare domanda

L’indennità una tantum è erogata dall’INPS su domanda dei lavoratori in possesso dei requisiti prima illustrati.

La domanda va **inviata entro il 30 novembre 2022, esclusivamente in via telematica**, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito web dell’Istituto (percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”).

L’accesso è consentito con SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).

Il lavoratore, dopo aver trasmesso la domanda, potrà scaricare le ricevute e gli altri documenti, seguire l’iter di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

In alternativa, per l’invio della domanda è possibile ricorrere al servizio di Contact Center Multicanale o rivolgersi agli Istituti di Patronato.



GUIDA PRATICA

Liberi professionisti: domanda in scadenza per l'indennità ISCRO. Cosa fare

Il prossimo 31 ottobre scade il termine per chiedere l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, ISCRO, per l'anno 2022.

Vediamo chi può accedere alla prestazione e come richiederla.

Indennità ISCRO: di cosa si tratta

ISCRO è l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa.

La prestazione è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 386 a 400, legge 30 dicembre 2020 n. 178), in via sperimentale, per il triennio 2021-2023 "nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali".

L'indennità è operativa fino al 2023, pur essendo nel frattempo entrata in vigore, dal 1° gennaio 2022, la riforma degli ammortizzatori sociali.

L'INPS ha emanato le istruzioni operative con la circolare n. 94 del 2021 e, relativamente alla prestazione 2022, con il messaggio n. 1569 del 7 aprile 2022.

Indennità ISCRO: a chi spetta

L'indennità ISCRO viene erogata ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata INPS (articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335) e che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

TABELLA 1 - Condizioni per fruire della prestazione, in aggiunta alla preventiva iscrizione alla Gestione separata INPS

Requisito	Nota
<p>Non essere titolare di pensione diretta e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda e durante la fruizione della prestazione ISCRO</p>	<p>La prestazione ISCRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> · NON è compatibile con la titolarità, in capo al richiedente, di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'AGO, della Gestione separata, degli enti privati di previdenza, nonché con l'APE sociale; · È compatibile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. <p>NOTA BENE: L'indennità ISCRO è inoltre incompatibile con le indennità di disoccupazione NASpl e DIS-COLL. È invece compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se è previsto come compenso il solo gettone di presenza.</p>
<p>Non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza alla data di presentazione della domanda e durante la fruizione della prestazione ISCRO</p>	
<p>Avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni anteriori all'anno precedente alla presentazione della domanda</p>	<p>Per il 2022 il reddito da lavoro autonomo da considerare è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2021 (anno precedente alla presentazione della domanda), che deve essere inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2020, 2019 e 2018 (cfr. check list in calce).</p> <p>NOTA BENE: Il reddito da considerare è solo quello prodotto per lo svolgimento dell'attività lavorativa autonoma (articolo 53, comma 1 del TUIR) esposto nella Dichiarazione dei redditi:</p> <ul style="list-style-type: none"> · nel quadro "RE", nel caso di attività professionale individuale; · nel quadro "RH", nel caso di partecipazione a studi associati; · nel quadro "LM", per i soggetti in regime forfettario.

Avere dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda (2021 per ISCRO 2022), un reddito non superiore a 8.299,76 euro	Per la nozione di reddito da prendere a riferimento vale quanto illustrato al NOTA BENE del punto precedente.
Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria	E' richiesto l'esito positivo della verifica di regolarità contributiva tramite il DURC on line.
Essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso	Il quadriennio si calcola a ritroso dalla data di presentazione della domanda di ISCRO verificando la presenza di una attività professionale attiva con relativa partita IVA e connessa all'attività autonoma per cui l'assicurato intende presentare domanda di indennità. Per il partecipante a studio associato va verificata la sua partecipazione nello studio nel periodo di osservazione.
Non aver fruito (o non essere decaduto dalla fruizione) della prestazione per l'anno 2021	Per disposizione di legge, l'accesso alla prestazione ISCRO è consentito una sola volta nel triennio 2021, 2022 e 2023. Sono esclusi dalla prestazione per il 2022, oltre a coloro che ne hanno fruito interamente per il 2021, i decaduti dal diritto all'indennità 2021 anche se non hanno beneficiato di 6 mensilità.

Indennità ISCRO: importo per il 2022

L'indennità ISCRO è pari al 25% su base semestrale dell'ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall'Agenzia delle Entrate e da questa trasmessa all'INPS alla data di presentazione della domanda, nel rispetto, per il 2022, di un minimale di 254,75 euro e di un massimale di 815,20 euro (INPS, circolare n. 26 del 16 febbraio 2022).

L'indennità è erogata per 6 mensilità a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.



ATTENZIONE

La domanda di ISCRO non è accolta se non è rintracciabile alcuna dichiarazione dei redditi certificata dalla Agenzia delle Entrate nei 4 anni di osservazione precedenti l'anno di presentazione della domanda di ISCRO.

Indennità ISCRO: partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale

La fruizione dell'ISCRO deve essere accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari della prestazione, a percorsi di aggiornamento professionale secondo i criteri e le modalità definiti con il Decreto del

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 marzo 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2022).

I beneficiari dell'ISCRO, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di prestazione, sono tenuti a contattare i centri per l'impiego, secondo le modalità definite dalle regioni e province autonome o, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro il termine di 90 giorni dalla medesima data, per la stipula del patto di servizio personalizzato.

Indennità ISCRO: domanda e DID

La **domanda può essere presentata fino al 31 ottobre 2022** tramite il servizio online rilasciato dall'INPS e accessibile con SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) e Carta nazionale dei servizi (CNS) o, in alternativa, tramite il servizio di Contact Center integrato.

La domanda di ISCRO equivale a dichiarazione di immediata disponibilità ed è trasmessa all'ANPAL.

Indennità ISCRO: regime contributivo e fiscale

La prestazione non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

CHECK LIST ISCRO - Anno 2022

1 – Come verificare se spetta

Elementi da considerare	Criteri di calcolo	Risultati di calcolo
Reddito di lavoro autonomo anno 2021	Calcolato come indicato nella Tabella 1	euro...
Redditi del triennio precedente all'anno antecedente la domanda: 2020, 2019, 2018	Somma dei redditi e Media della somma	Somma dei redditi euro... Media della somma euro...
Valore utile per ISCRO	50% della Media	Euro... Reddito di lavoro autonomo dell'anno 2021: <ul style="list-style-type: none"> · < 50% della Media= si ha diritto a ISCRO · > 50% della Media= NON si ha diritto a ISCRO

2 – Come calcolare l'importo spettante

Ultimo reddito annuo certificato diviso per 2 e moltiplicato per il 25% = importo mensile della prestazione ISCRO per 6 mensilità.

< 254,75 euro = 254,75 euro al mese per 6 mensilità.

> 815,20 euro = 815,20 euro al mese per 6 mensilità.

Norme e Prassi

Inps, messaggio n. 1569 del 7 aprile 2022.



ADEMPIMENTI E SCADENZE

Dall'**16** al **31** ottobre 2022

17 ottobre 2022

Inps. Versamento contributi lavoro dipendente Soggetti: Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente

Inps. Versamento contributo TFR al Fondo Tesoreria Soggetti: Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

Versamento del contributo alla gestione separata INPS Soggetti: I committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo contributivo versano entro la data odierna il contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

Denuncia e versamento contributi Casagit Soggetti: Versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico.

Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente Soggetti: Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile.

INPGI - Gestione separata - Collaborazioni coordinate e continuative - Denuncia e versamento dei contributi Soggetti: Denuncia e versamento dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nonché a versare i contributi assicurativi, anche per la quota a carico del giornalista.

Prepensionamento Soggetti: Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7 anni per andare in pensione

20 ottobre 2022

Comunicazioni obbligatorie lavoro somministrato Soggetti: Comunicazione dell'assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese precedente.

Denuncia e versamento contributi - Previdapi Soggetti: Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previdapi

Denuncia e versamento contributi Previdai Soggetti: Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo di previdenza a capitalizzazione Previdai

Comunicazioni obbligatorie marittimi Soggetti: Obbligo di comunicare assunzioni e cessazioni del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati

25 ottobre 2022

ENPAIA - Denuncia e versamento contributi Soggetti: Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli

31 ottobre 2022

Libro Unico Lavoro, compilazione Soggetti: Compilazione del Libro Unico Lavoro con i dati riguardanti i lavoratori, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.

Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) Soggetti: Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Cassa integrazione Soggetti: Termine per presentare domande CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi (non Covid) nel mese precedente

Invio dei dati cassa integrazione - pagamento diretto INPS Soggetti: Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS (dal mese di luglio 2022).